

STUDIO LEGALE

**Avv. Mario Pistocchi**

Via Dall'Ovo, n. 10 - 24044 Dalmine (Bg)

Tel. e fax: 0350171568

P.I.: 02644250785-C.F.: PSTMRA74B14C489W

PEC: avv.mariopistocchi@pec.giuffre.it



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle  
persone dei seguenti Magistrati:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Dott. Cesare de Sapia                 | - Presidente est. - |
| 2) Dott.ssa Sara De Magistris            | - Giudice -         |
| 3) Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini | - Giudice on. -     |

Ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 300/2018 del Ruolo Generale, passata in decisione  
all'udienza camerale del 19 dicembre 2018, avente per oggetto: **ricorso per lo  
scioglimento del matrimonio.**

DI

... e ... , rappresentati e difesi dall'Avv.  
PISTOCCHI MARIO, presso il quale sono elettivamente domiciliati in VIA  
DALL'OVO, 10, DALMINE, in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTI

### FATTO E DIRITTO

La domanda di divorzio proposta con ricorso congiunto da ... e ...  
... è fondata e merita accoglimento.

Risulta dai documenti prodotti che:



A) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato presso il Consolato del Regno del Marocco di Milano in data (atto n. , registro , foglio n° anno ) tra , nato a (Marocco) il e , nata a (Marocco) il , alle seguenti condizioni:

1. la custodia (*Hadana*, ovvero la protezione dei minori da ciò che possa essere loro pregiudizievole, l'istruirli e il vegliare ai loro interessi), spetterà in primo luogo alla madre, poi al padre (art.171 del codice suddetto);
2. dal lato economico, il sig. è obbligato al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt.198 e art.189 del codice suddetto: cibo, abbigliamento, cure mediche, istruzione e quanto indispensabile; inoltre, è a carico del padre la retribuzione dovuta per la custodia e le spese ad essa relative, a favore della madre (art.167 del codice suddetto); ciò per la complessiva somma di € 500,00 mensili, da corrispondere alla moglie;

B) Nulla per le spese.

Così deciso in camera di consiglio in Bergamo il 19 dicembre 2018.

Il Presidente

Dott. Cesare de Sapia

i coniugi hanno contratto matrimonio Milano, presso il Consolato del Marocco il 19.12.2015. Dalla loro unione sono nati 3 figli: [redacted], nato il 12.07.2016; [redacted], nata il 12.07.2016; [redacted], nata il 12.07.2016.

I coniugi ricorrenti, cittadini marocchini, hanno chiesto concordemente l'applicazione del diritto marocchino, ai sensi dell'art.5 del Regolamento UE 1259/2010 (c.d. Roma III), che si applica anche all'Italia, relativamente allo scioglimento del loro matrimonio, celebrato in Italia a Milano, presso il Consolato del Marocco il 19.12.2015;

in particolare, i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della legge n.70 del 2003, di riforma del diritto di famiglia marocchino (c.d. Moudawana), entrata in vigore l'08.03.2004, che prevede la possibilità per i coniugi di ottenere giudizialmente il divorzio, senza necessità di esperire preventivamente il giudizio di separazione. L'art. 114 del citato Codice di famiglia marocchino, infatti, prevede che i coniugi possano, di comune accordo, avanzare al Tribunale una richiesta di divorzio "per mutuo consenso", fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni della Moudawana e non danneggino gli interessi dei figli. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita e dichiarare, a norma dell'art. 1 L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.

Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.

Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già risolto ogni questione patrimoniale.

Poiché le condizioni concordate dai coniugi, come modificate all'udienza del 19.12.2018, non sono contrarie a norme imperative il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.

Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, su conforme richiesta del Pubblico Ministero così provvede:

